

AZIENDA PUBBLICA
SERVIZI alla PERSONA

RAVENNA – CERVIA - RUSSI

STATUTO

- Approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 796 del 03.06.2008 – avente per oggetto: *Costituzione dell'ASP denominata "Azienda Servizi alla Persona Comuni di Ravenna, Cervia e Russi" con sede a Ravenna.*
- Modificato con Deliberazione Assemblea dei Soci n.8 del 15.12.2008 avente per oggetto: *Modifiche statutarie a norma del provvedimento regionale di valutazione di congruità del Piano di trasformazione per la costituzione dell'ASP – Azienda Servizi alla Persona di Ravenna, Cervia e Russi (3 marzo 2008)*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

<u>CAPO I - ORIGINI COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA</u>	pag. 4
Articolo 1- Origini	
Articolo 2 - Denominazione, sede e costituzione	
Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative	
<u>CAPO II - FINALITÀ PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE D'INTERVENTO</u>	pag. 7
Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi	
Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento	
Articolo 6 - Soci dell'ASP	
<u>CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'</u>	pag. 8
Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività	
Articolo 8 - Contratti di servizio	
Articolo 9 – Comitati territoriali	
TITOLO II - ORGANI	
<u>CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI</u>	pag. 9
Articolo 10 - Composizione	
Articolo 11 - Durata	
Articolo 12 - Funzioni	
Articolo 13 - Adunanze	
Articolo 14 - Convocazioni	
Articolo 15 - Validità delle sedute	
Articolo 16 - Validità delle deliberazioni	
Articolo 17 - Maggioranze qualificate	
Articolo 18 - Presidente dell'Assemblea dei soci	
Articolo 19 - Rimborsi	
Articolo 20 - Regolamento di funzionamento	
<u>CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</u>	pag. 12
Articolo 21 - Composizione e procedura di nomina	
Articolo 22 - Ineleggibilità e incompatibilità	
Articolo 23 - Decadenza e revoca	
Articolo 24 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri	
Articolo 25 - Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute	
Articolo 26 - Funzioni	
Articolo 27 - Convocazione	
Articolo 28 - Partecipazione alle sedute	
Articolo 29 - Validità e svolgimento delle sedute	
Articolo 30 - Presidente	
Articolo 31 - Indennità e rimborsi spese	
<u>CAPO III - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE</u>	pag. 15
Articolo 32 - Composizione e funzionamento	

<u>CAPO IV- DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO Di AMMINISTRAZIONE</u>	pag. 16
Articolo 33 - Deliberazioni	

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

<u>CAPO I – DIRETTORE</u>	pag. 17
Articolo 34 - Nomina e trattamento	
Articolo 35 - Attribuzioni	

<u>CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI</u>	pag. 18
Articolo 36 - Principi	
Articolo 37 - Responsabili degli uffici e dei servizi	
Articolo 38 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi	
Articolo 39 - Personale	

TITOLO IV - PATRIMONIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE	pag. 19
------------------------------------------------------	---------

Articolo 40 - Patrimonio	
Articolo 41 - Sistema informativo contabile	
Articolo 42 - Piano programmatico	
Articolo 43 - Spese in economia	

TITOLO V - SERVIZIO DI TESORERIA	pag. 20
Articolo 44 - Servizio di tesoreria	

TITOLO VI - NORME GENERALI E FINALI

<u>CAPO I - NORME GENERALI E FINALI</u>	pag. 21
Articolo 45 – Disciplina delle modalità di risoluzione delle Controversie	
Articolo 46 - Modifiche statutarie	
Articolo 47 - Durata e fusioni	
Articolo 48 - Norma di rinvio	

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I - ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 - Origini

1. L'Azienda Pubblica alla Persona di seguito indicata come ASP, trae origine dalla trasformazione delle IPAB di seguito indicate:

2. I.P.A.B. "CASA PROTETTA GARIBALDI E ZARABBINI, CENTOFANTI E VIZZANI"

L'Ente aveva lo scopo di fornire ospitalità ed assistenza alle persone anziane, in particolare a quelle in stato di non autosufficienza fisica e/o psichica per le quali non fosse possibile la permanenza nel proprio ambiente familiare e sociale tramite l'intervento degli altri servizi presenti nel territorio. Nel perseguimento dei propri fini istituzionali l'Ente operava nell'ambito degli indirizzi programmatici della Regione Emilia Romagna, dell'U.S.L. competente per territorio e del Comune di Ravenna e collaborava con essi alla realizzazione dei servizi socio assistenziali rivolti alla popolazione anziana. L'Ente derivava dalla fusione delle seguenti IPAB:

- I.P.A.B. "Casa Protetta Giuseppe Garibaldi e Terenzio Zarabini", già Ricovero di mendicizia Giuseppe Garibaldi e Terenzio Zarabini, eretto ad ente morale con R.D. 17 marzo 1930 n. 390, che disponeva la fusione del Ricovero Giuseppe Garibaldi (sorto nel 1877 per iniziativa di un'assemblea di cittadini) e del Ricovero Terenzio Zarabini (fondato nel 1877 da Terenzio Zarabini);

- "Opera Pia Centofanti di Ravenna", fondata da Don Bartolomeo Centofanti in data 29 agosto 1836;

- "Opera Pia Vizzani", fondata dal Conte Pietro Vizzani in data 04 settembre 1840.

Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 63 del 6 febbraio 1991 fu disposto che le IPAB indicate nel presente Comma 2 e nel successivo Comma 3 venissero amministrate dalle "Istituzioni di Assistenza Raggruppate" di Ravenna.

3. I.P.A.B. "ENTE DI SOSTEGNO PER MINORI E GIOVANI IN STATO DI BISOGNO"

L'Istituzione aveva per scopo di servire, limitatamente ai propri mezzi, i minori e i giovani, di ambo i sessi, provenienti dal territorio del Comune di Ravenna, che si trovavano in condizioni di insufficienza economica o di disagio psicofisico, al fine di conseguire il pieno sviluppo della persona e la realizzazione dei principi dell'art. 3 della Costituzione Italiana.

In particolare l'intervento dell'Istituzione era teso a:

a) rimuovere lo stato di bisogno e di abbandono in cui si venissero a trovare minori o giovani orfani, d'ambo i sessi, promuovendo ogni intervento diretto o indiretto inteso a favorire l'inserimento dei medesimi nel normale ambiente di vita di studio, di lavoro;

b) favorire ai minori ed ai giovani, d'ambo i sessi, il reinserimento nei rispettivi nuclei familiari ed in altra idonea formazione sociale.

L'IPAB derivava dalla fusione delle seguenti IPAB:

- "Ente di Assistenza per Fanciulli Orfani e Poveri di Ravenna", già "Orfanotrofio maschile" di Ravenna traente origine dall'Istituto degli Orfani della Misericordia, fondato nel 1772 dal parroco Don Leone Pascoli. Al detto Istituto l'Arcivescovo Cantoni attribuì, in prosieguo, i beni già posseduti dal Collegio degli Orfani, esistenti fin dal secolo XI° n Ravenna e che, nel 1747, era stato soppresso per ordine dell'Arcivescovo Guccioli. Successivamente da privati benefattori vennero disposti a favore della Pia Istituzione vari lasciti e donazioni. Nel 1859, per decreto dittatoriale di L.C. Farini, l'Amministrazione dell'Ente, allora denominato "Istituto degli Orfani della Misericordia" fu concentrato nella Congregazione di Carità. L'Opera Pia assunse la denominazione di "Ente di assistenza per fanciulli Orfani e Poveri di Ravenna" in forza del Regio Decreto 17 marzo 1930 che ne approvava il relativo statuto.

- "Ente di Assistenza per Fanciulle Orfane e Povere di Ravenna", già "Orfanotrofio Femminile" di Ravenna traente origine dalla fusione avvenuta nel 1827 per iniziativa dell'Arcivescovo Codronchi, delle tre case di ricovero delle fanciulle povere ed orfane esistenti nel Comune e denominate rispettivamente: Ricovero delle orfanelle, Ricovero delle mendicanti, Ricovero delle pericolanti. Nel 1859, per decreto dittatoriale di L.C. Farini, l'Amministrazione dell'Ente allora denominato "Conservatorio femminile", fu concentrata nella Congregazione di Carità. L'Opera Pia assunse la denominazione di "Ente di assistenza per Fanciulle Orfane e Povere di Ravenna" in forza del Regio Decreto 17 marzo 1930 che ne approvava il relativo statuto. Con Decreto del Presidente della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 63 del 6 febbraio 1991 fu disposto che le IPAB indicate al precedente Comma 2 e al presente Comma 3 venissero amministrate dalle "Istituzioni di Assistenza Raggruppate" di Ravenna.

4. IPAB "CASA DI RIPOSO F. BUSIGNANI" – CERVIA

L'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza denominata "Casa di Riposo F. Busignani" ebbe origine per volontà del Signor Ferdinando Busignani, che con testamento olografo in data 20 settembre 1924, predispose un lascito, generosamente integrato successivamente dagli eredi, per istituire in Cervia un ricovero "che aveva lo scopo di provvedere gratuitamente, con i propri mezzi, al mantenimento e all'assistenza dei poveri d'ambo i sessi inabili al lavoro proficuo". Per volontà del benefattore, alla sede del Pio Istituto doveva provvedere l'Amministrazione Comunale di Cervia che assegnò in uso perpetuo il fabbricato, adiacente alla chiesa di S. Antonio, con annessa area di terreno e con tutti i mobili di arredo. L'istituzione fu eretta in Ente Morale con regio Decreto del 27 dicembre 1933.

5. IPAB "OPERA PIA A. BACCARINI – RUSSI"

L'Ente "Opera Pia Alfredo Baccarini" di Russi aveva quali proprie finalità l'assistenza e la solidarietà ai cittadini anziani o disabili del Comune di Russi.

L'IPAB "Opera Pia A. Baccarini" derivava dalla fusione delle seguenti IPAB:

- Opera Pia "Istituto di Pubblica Beneficenza"
- Ricovero Cronici "A. Baccarini"

entrambi già amministrati dalle Opere Pie Raggruppate di Russi in virtù del R.D. 10 giugno 1939 di decentramento dall'Ente Comunale di Assistenza (E.C.A.), succeduto alla Congregazione di Carità, per legge 3/6/1937 N. 847.

L'origine dell'Opera Pia "Istituto di Pubblica Beneficenza" risale all'antica compagnia di S. Maria in Albis, della quale esiste documentazione fin dal lontano 1437, che aveva finalità di culto e di beneficenza e che fu soppressa e laicizzata in epoca napoleonica, con decreto 21/12/1807, istitutivo dell'Opera Pia Istituto di Pubblica Beneficenza.

Dopo la restaurazione, con l'avvento nelle Romagne del Regno d'Italia, in virtù della legge 3/8/1862 sulle Opere Pie e del R.D. 26/7/1863, l'Istituzione ebbe riconoscimento in Ente morale con la denominazione di Opera Pia "Istituto di Pubblica Beneficenza" e venne concentrata, unitamente all'Opera Pia Ospedale Maccabelli e ad altre Opere Pie in una sola Amministrazione affidata alla "congregazione di Carità", conservando le singole istituzioni "la loro speciale natura e le loro proprie attività", con conti separati.

L'origine del "Ricovero Cronici A. Baccarini" risale all'anno 1908 allorché cominciò a funzionare, a seguito atti deliberativi 28/7/1904 e 30/5/1905 del Consiglio di Amministrazione della Congregazione di Carità, come sezione annessa all'Ospedale Maccabelli.

Nel citato R.D. 10/6/1939 di decentramento figurava il riconoscimento dell'Opera Pia "Ospedale Maccabelli con annesso Ricovero Cronici". Dopo il distacco dell'Ospedale dal raggruppamento delle Opere Pie Raggruppate e la sua istituzione in ente Ospedaliero ai sensi della legge n. 132 del 12/2/1968 e in virtù del D.P.R. 19 settembre 1970, n. 1368, tutto il patrimonio immobiliare del "Ricovero Cronici", venne trasferito all'Opera Pia Istituto di Pubblica Beneficenza col vincolo del mantenimento degli anziani inabili del Comune di Russi.

L'Opera Pia Istituto di Pubblica Beneficenza, che già dedicava la propria principale attività al mantenimento degli anziani nei locali dell'Ospedale, fruendo, per convenzione, dei medesimi

servizi, dopo avvenuta l'operazione patrimoniale di cui sopra, aveva potuto attivare, dal 1 luglio 1986, una propria nuova struttura: la Casa Protetta, cui era stato annesso, nel 1988, il Centro Diurno socio assistenziale per anziani.

Articolo 2 - Denominazione, sede e costituzione

1. L'ASP del Distretto Ravenna, Cervia e Russi è denominata "Azienda Servizi alla Persona Ravenna Cervia Russi".
2. L'ASP ha sede legale nel Comune di Ravenna, Via di Roma, 31.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'ASP è determinata dall'Assemblea dei soci.
4. L'ASP è stata costituita con Provvedimento della Giunta regionale n. 796 del 3 giugno 2008, che ha approvato anche la proposta del presente Statuto.

Articolo 3 - Natura giuridica e fonti normative

1. L'ASP è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'ASP è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali, e non ha fini di lucro.
3. L'ASP svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.
4. L'ASP è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legge regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II - FINALITA' PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4 - Finalità dell'ASP e principi degli interventi

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione di servizi sociali, assistenziali e sanitari nell'area della maternità, infanzia, famiglia, adolescenza, età adulta e anziana, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dal Piano di zona del Distretto socio-sanitario Ravenna, Cervia, Russi e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci di cui all'articolo 10.
2. L'ASP ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2 del 2003 ed in particolare:
 - a) rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
 - b) adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.
3. L'ASP riconosce nell'apporto professionale degli operatori un fattore determinante per la qualità dei servizi alla persona; a tal fine:
 - a) promuove la formazione degli operatori come strumento della qualità ed efficacia degli interventi e dei servizi, per favorire l'integrazione professionale e lo sviluppo dell'innovazione organizzativa e gestionale;
 - b) favorisce l'apporto ed il coinvolgimento delle rappresentanze collettive nel sistema delle relazioni sindacali e lo sviluppo delle relazioni interne con forme strutturate di partecipazione organizzativa.
 - c) riconosce e sostiene l'apporto del volontariato sociale.

Articolo 5 - Ambito territoriale di intervento

1. L'ASP ha come finalità l'organizzazione ed erogazione dei servizi di cui all'articolo 4 per l'ambito territoriale che comprende i Comuni di Ravenna, Cervia e Russi.

Articolo 6 - Soci dell'ASP

1. Sono soci dell'ASP i seguenti enti pubblici territoriali:
 - a) Comune di Ravenna
 - b) Comune di Cervia
 - c) Comune di Russi
2. I soci di cui al comma 1 stipulano tra loro una convenzione nella quale sono definite:
 - a) le quote da ciascuno rappresentate;
 - b) i servizi e le attività conferiti all'ASP da ciascuno, ivi comprese le attività già gestite dalle Ipab al momento della trasformazione;
 - c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà delle Ipab al momento della trasformazione;
 - d) la definizione delle modalità per l'acquisizione dei pareri necessari per l'assunzione di decisioni in materia di trasformazioni patrimoniali;
 - e) indirizzi per l'utilizzo economicamente redditizio del patrimonio disponibile e per l'utilizzo del reddito che ne deriva;
 - f) gli indirizzi generali per la definizione e la stipula dei contratti di servizio;
 - g) quanto altro sia ritenuto utile a disciplinare i rapporti tra i soci e non sia definito dal presente Statuto.

CAPO III - ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITÀ

Articolo 7 - Gestione dei servizi e delle attività

1. L'ASP organizza ed eroga i servizi e le attività di cui all'articolo 4 di norma in forma diretta a mezzo della propria struttura organizzativa.
2. L'ASP può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione-amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura.
3. L'ASP può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.
4. L'ASP richiede l'accreditamento per i servizi e le prestazioni che produce ed organizza, individuate a norma della legislazione regionale vigente.
5. L'ASP, come previsto dalla disciplina regionale, può partecipare a forme di gestione sperimentali di servizi socio-sanitari, previa autorizzazione della Conferenza territoriale sociale e sanitaria, su proposta dell'Assemblea dei soci. L'autorizzazione è concessa previa verifica del progetto presentato, che deve motivare le ragioni dell'atteso miglioramento della qualità dei servizi e la convenienza economica. L'Azienda può inoltre partecipare a forme sperimentali di gestione di servizi sociali, previo parere della Conferenza territoriale sociale e sanitaria.
6. L'ASP può produrre ed erogare, in forma non prevalente rispetto alle attività ed ai servizi indicati all'articolo 4, comma 1, gli stessi servizi rivolti a soggetti pubblici non soci e a soggetti privati, ponendo a carico degli stessi l'intero costo del servizio fornito.

Articolo 8 - Contratti di servizio

1. Il conferimento all'ASP della gestione di servizi e/o attività da parte dei soci Enti pubblici territoriali è regolato da contratti di servizio disciplinati al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 2004.

Articolo 9 - Comitati territoriali

1. Al fine di mantenere e consolidare i legami con le comunità locali dove sono dislocati i servizi, l'ASP promuove la costituzione di tre Comitati territoriali, uno per ciascun ambito comunale, con funzioni consultive, di controllo della qualità e della promozione della solidarietà.
2. L'istituzione, la composizione e le modalità di funzionamento dei Comitati territoriali sono disciplinate dal Regolamento per il funzionamento dell'Assemblea dei Soci.

TITOLO II - ORGANI

CAPO I - ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 10 - Composizione

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e di vigilanza sull'attività dell'ASP; è composta dal Sindaco di ciascuno dei soci Enti pubblici territoriali o da loro delegati.
2. A ciascun dei soci di cui al comma 1 è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
3. La delega rilasciata dai soggetti indicati al comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; la delega rilasciata dal Sindaco può essere revocata dallo stesso in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Sindaco di uno dei soci Enti pubblici territoriali, la rappresentanza in seno all'Assemblea spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo Statuto dell'Ente medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Sindaco che cessa decade automaticamente.

Articolo 11 - Durata

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'ASP. non soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Sindaco dei soci Enti pubblici territoriali.

Articolo 12 - Funzioni

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) definisce gli indirizzi generali dell'ASP;
 - b) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione;
 - c) revoca i componenti del Consiglio di amministrazione, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - d) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore a dieci milioni di euro oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai dieci milioni di euro;
 - e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - f) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;

- g) delibera le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
- h) delibera l'ammissione di nuovi soci;
- i) adotta il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea soci e di pubblicizzazione degli atti dell'ASP;
- j) nomina nel proprio seno il Presidente;
- k) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione Contabile.
- l) delibera l'accettazione di eventuali donazioni e lasciti.

Gli atti di cui al comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'ASP.

Articolo 13 - Adunanze

1. Il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli atti dell'ASP definisce la disciplina delle adunanze.

Articolo 14 - Convocazioni

1. Il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli atti dell'ASP definisce le modalità di convocazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 15 - Validità delle sedute

1. In prima convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tutti i suoi componenti.
2. In caso di seduta infruttuosa di prima convocazione, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino la maggioranza numerica degli Enti pubblici territoriali soci e oltre il 50 per cento delle quote di rappresentanza.

Articolo 16 - Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2.
2. Sono valide le deliberazioni approvate con oltre il 50 per cento delle quote di rappresentanza presenti e la maggioranza numerica degli Enti Pubblici territoriali soci.

Articolo 17 - Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti che rappresentino contemporaneamente almeno oltre il 50 per cento delle quote di rappresentanza ed almeno la maggioranza numerica dei componenti l'Assemblea in rappresentanza degli enti pubblici territoriali soci:
 - a) indirizzi generali dell'ASP;
 - b) piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) ammissione di nuovi soci Enti pubblici territoriali;
 - f) il Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli atti dell'ASP;
 - g) l'adozione di atti di trasformazione del patrimonio da indisponibile a disponibile e le alienazioni del patrimonio disponibile avviene in ottemperanza del disposto della vigente normativa regionale.
2. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione.

Articolo 18 - Presidente dell'Assemblea dei soci

1. II Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno delle adunanze dell'Assemblea;
 - b) convoca e presiede le stesse adunanze dell'Assemblea;
 - c) sottoscrive i verbali e le deliberazioni dell'Assemblea;
 - d) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - e) adotta ogni altro atto necessario per il funzionamento dell'Assemblea.
2. II Presidente, in caso di sua assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro dell'Assemblea dei soci che rappresenta la più alta quota; a parità di quote, dal membro più anziano di età.
3. II Presidente dell'Assemblea decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo contemporaneo degli organi elettivi negli Enti pubblici territoriali soci che rappresentino almeno il 50% delle quote.

Articolo 19 - Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute connesse all'espletamento della carica.

Articolo 20 - Regolamento di funzionamento

1. L'Assemblea dei soci si dota di un proprio regolamento di funzionamento approvato con la maggioranza indicata all'articolo 17.

CAPO II - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 21- Composizione e procedura di nomina

1. L'ASP è amministrata da un Consiglio di amministrazione, nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno su indicazione dei Sindaci e composto da 5 membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private, per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo curriculum, conservato agli atti dell'ASP.
2. II Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, col voto della maggioranza dei suoi componenti, un Presidente ed un Vice Presidente.
II Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.
3. II Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni.
II Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 25, o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di Amministrazione di cui all'articolo 23.

Articolo 22 - Ineleggibilità e incompatibilità

1. Fatte salve le cause di incompatibilità e di ineleggibilità previste dalla disciplina regionale, non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'ASP coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità a consigliere comunale previsti dalla legge.
2. Le funzioni di membro del Consiglio di Amministrazione sono incompatibili con quelle di componente del Comitato Territoriale.

Articolo 23 - Decadenza e revoca

1. Le dimissioni o la cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri contemporaneamente determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro 10 giorni dal verificarsi della condizione di cui al comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente; per la deliberazione di revoca è necessaria la stessa maggioranza prevista per la nomina.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 24 - Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surroga; l'atto di surroga deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 25 - Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 26 – Funzioni

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di Amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione.
4. Al Consiglio di Amministrazione compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programmatico, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamento di organizzazione;
 - d) nomina e revoca del Direttore;
 - e) adozione del proprio regolamento di funzionamento;
 - f) proposta all'Assemblea dei soci di piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio. Tale proposta prevede, qualora il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, che le stesse siano assunte dai singoli soci sulla base del grado di utilizzo dei servizi nel loro territorio, così come risultante dall'ultimo bilancio consuntivo.
 - g) determinazione degli indirizzi gestionali, l'assegnazione degli obiettivi ed il controllo dei risultati della gestione di competenza del Direttore;
 - h) proposte all'Assemblea dei soci relative a dismissioni, acquisizioni e permuta di beni immobili;
 - i) proposte all'Assemblea dei soci di trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile;
 - l) proposte all'Assemblea dei soci di accettazione di donazioni e lasciti
 - m) l'approvazione, su proposta del Direttore, della carta dei servizi.
5. Rientra nella competenza del Consiglio di Amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo e gestionale delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 27 - Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 28 - Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore con diritto di parola e con diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

Articolo 29 - Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute, dirigere e regolare la discussione e stabilire le modalità di votazione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese salvo i casi diversi previsti dal Regolamento di funzionamento del Consiglio di amministrazione;
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 30 - Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'ASP e svolge in particolare le seguenti funzioni:
 - a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
 - b) sovrintende al regolare funzionamento dell'ASP ed in particolare alla esecuzione degli atti;
 - c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 31 - Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate dall'Assemblea dei soci, sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento del mandato.

CAPO III - ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 32 - Composizione e funzionamento

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia superiore ai dieci milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono scelti tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili, ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'ASP sia inferiore ai dieci milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci e scelta tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili;
2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'ASP e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile;
3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta;
4. Ai componenti l'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.
5. Non possono essere nominati revisori dell'ASP coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla normativa regionale vigente.

CAPO IV - DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 33 - Deliberazioni

1. Le norme sulla pubblicizzazione degli atti dell'ASP, fatto salvo quanto previsto dalla disciplina regionale in materia di pubblicizzazione dei documenti contabili, sono contenute nel Regolamento di funzionamento dell'Assemblea dei Soci e di pubblicizzazione degli atti dell'ASP.

TITOLO III - ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I - DIRETTORE

Articolo 34 - Nomina e trattamento

1. II Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'ASP con le modalità e secondo i criteri stabiliti nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del mandato del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.
2. II Direttore ha un rapporto di lavoro esclusivo con l'ASP; può assumere incarichi di carattere temporaneo, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione.
3. II trattamento economico del Direttore è stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione ed in conformità a quanto previsto dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Direttore, il Consiglio di amministrazione designa chi deve esercitare le funzioni vicarie tra il personale dell'Azienda, in base a quanto stabilito nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Articolo 35 - Attribuzioni

1. Il Direttore ha la responsabilità gestionale dell'Azienda.
2. II Direttore è responsabile del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di Amministrazione.
3. Il Direttore, per il raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione e nel rispetto dei regolamenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, è dotato della più ampia autonomia nell'organizzazione dei servizi e degli uffici dell'Azienda, nella gestione delle risorse umane e delle risorse economiche e finanziarie assegnate, nell'acquisizione dei servizi e dei beni strumentali necessari.
4. II Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e il dispiegamento dei compiti amministrativi dell'ente.
5. Il Direttore partecipa con funzioni consultive alle sedute del Consiglio di Amministrazione.

CAPO II - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Articolo 36 - Principi

1. L'attività amministrativa dell'ASP è informata al rispetto di criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità.
2. L'attività amministrativa dell'ASP si svolge nel rispetto del principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo, e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 37 - Responsabili degli uffici e dei servizi

1. II Direttore, ferma restando la sua complessiva responsabilità gestionale, individua i responsabili degli uffici e dei servizi nell'ambito del contingente di personale disponibile.

Articolo 38 - Regolamenti di organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'organizzazione dell'ASP, per tutti gli aspetti attinenti all'operatività ed alla funzionalità delle strutture, alla gestione delle risorse umane, strumentali ed economico-finanziarie, alla

pianificazione ed alla programmazione del lavoro e alle modalità operative di erogazione dei servizi è disciplinata con regolamenti di competenza del Consiglio di amministrazione, che disciplina, altresì le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

2. I regolamenti di cui al presente articolo sono adottati nel rispetto delle norme statali e contrattuali di cui all'articolo 39.

Articolo 39 - Personale

1. Il personale già dipendente delle IPAB, di cui all'articolo 1, conserva all'atto del trasferimento la posizione giuridica ed economica in godimento, compresa l'anzianità maturata e gli effetti della contrattazione decentrata degli enti di provenienza, fino all'individuazione - ai sensi dell'articolo 11 del D.lgs. n. 207 del 2001 - del comparto di contrattazione collettiva di appartenenza, effettuata secondo i criteri e le modalità di cui al Titolo III del D.Lgs. n. 165 del 2001.
2. Nelle more dell'individuazione del comparto di cui al comma 1, al personale assunto dall'ASP si applica il CCNL del comparto Regioni ed Autonomie Locali.
3. Le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi presso l'ASP sono disciplinati nell'ambito del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 38, sulla base di quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001.

TITOLO IV - PATRIMONIO, CONTABILITÀ E PROGRAMMAZIONE

Articolo 40 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'ASP è costituito dai conferimenti in proprietà di beni mobili ed immobili impiegabili per il perseguimento degli scopi dell'azienda, effettuati dagli Enti da cui è sorta l'Azienda ovvero dalle acquisizioni successive:
2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.
3. I beni destinati ad un pubblico servizio costituiscono patrimonio indisponibile soggetto all'articolo 828 del codice civile.

Articolo 41 - Sistema informativo contabile

1. L'ASP adegua la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenuti nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le ASP, attraverso l'adozione, da parte del Consiglio di amministrazione, di un apposito regolamento coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta Regionale.
2. In particolare il sistema informativo contabile dell'ASP è costituito da:
 - a) contabilità economico patrimoniale;
 - b) sistema di budget;
 - c) sistema di contabilità analitica per l'analisi dei costi dei rendimenti e dei risultati.

Articolo 42 - Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci, secondo quanto disposto dall'articolo 25 della L.R. n. 2 del 2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali/quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti; dal Piano dovrà risultare quanto di seguito indicato: a) caratteristiche e

requisiti delle prestazioni da erogare;

b) risorse finanziarie ed economiche necessarie alla realizzazione degli obiettivi del Piano;

c) priorità di intervento, anche attraverso l'individuazione di appositi progetti;

d) modalità di attuazione dei servizi erogati e modalità di coordinamento con gli altri Enti del territorio;

e) indicatori e parametri per la verifica;

f) piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare;

g) programma degli investimenti;

h) politiche del personale con particolare riferimento alla formazione, alla programmazione dei fabbisogni delle risorse umane ed alle modalità di reperimento delle stesse.

Articolo 43 - Spese in economia

1. La disciplina delle spese in economia è dettata da apposito regolamento.

TITOLO V - SERVIZIO DI TESORERIA

Articolo 44 - Servizio di tesoreria

1. L'ASP si avvale del servizio di tesoreria svolto da un Istituto bancario a ciò autorizzato ed è regolato da una apposita convenzione (contratto) deliberata dal Consiglio di Amministrazione, previo svolgimento della procedura ad evidenza pubblica prevista dal Regolamento di contabilità dell'ASP.

TITOLO VI - NORME GENERALI E FINALI

CAPO I - NORME GENERALI E FINALI

Articolo 45 - Disciplina delle modalità di risoluzione delle controversie tra i soci Enti pubblici territoriali, derivante dalla interpretazione e/o dall'esecuzione dello Statuto

1. Ogni controversia tra i soci, derivante dalla interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, viene rimessa alle determinazioni di un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Ravenna.
2. L'arbitro ha mandato di comporre la controversia attraverso arbitrato irrituale e la sua determinazione non è suscettibile di impugnativa relativamente al merito della lite.
3. Se le parti non dispongono diversamente, l'arbitro deve pronunciarsi nel termine di 90 giorni dall'accettazione della nomina.
4. Per quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia alle norme in materia previste dal Codice di Procedura Civile, in quanto applicabili.

Articolo 46 - Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto sono definite con le modalità indicate all'articolo 17 e sono sottoposte all'approvazione della Regione.

Articolo 47 - Durata e fusioni

1. L'ASP ha durata illimitata.
2. La fusione di più ASP è disposta con Provvedimento della Giunta della Regione Emilia-Romagna, su conforme deliberazione delle Assemblee dei soci delle ASP che si fondono, l'Assemblea dei soci dell'ASP "Ravenna Cervia Russi" adotta la delibera di fusione all'unanimità dei suoi componenti.

3. L'estinzione dell'ASP è disposta con Provvedimento della Giunta della Regione Emilia-Romagna, su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili.
4. Con il Provvedimento di cui al comma 3 si dispone della liquidazione dei beni delle attività.

Articolo 48 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.